

COMUNE DI GARESSIO
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 33 IN DATA 16.06.1994

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 38 a 57 del decreto legislativo sulla finanza territoriale 15.11.1993 n. 507 e nel decreto legislativo 28.12.1993 n. 566.

Articolo 2

SOGGETTO DELLA TASSA.

Sono soggette alla tassa tutte le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 - con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile - nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Articolo 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Articolo 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Garessio, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, appartiene alla classe V.

Articolo 5

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di autorizzazione.

Articolo 6

GRADUAZIONE DELLA TASSA.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insite l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, l'elenco di classificazione deliberato dalla Giunta Comunale in data 13.06.1994 n.257 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio e altri luoghi pubblici, è stato così determinato:

Categoria 1: CONCENTRICO.

Categoria 2: FRAZIONI.

Articolo 7

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati od in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del dieci per cento.

Articolo 8

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA.

La misurazione dell'area occupata viene effettuata su grafici o disegni presentati, o eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre od ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Articolo 9

TARIFFE.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge entro il 31 ottobre di ogni anno, per entrare in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, in rapporto alle categorie previste dall'articolo 6 e vengono allegate al presente regolamento.

La misura di tariffa corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al trenta per cento di quella deliberata per la prima.

Attualmente le tariffe in rapporto alle categorie vengono così determinate:

Categoria 1°: tariffa ordinaria;

Categoria 2°: riduzione del 50 per cento.

CAPO II

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEI SUOLI PUBBLICI.

Articolo 10

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, il codice fiscale, la precisa località, superficie e spazio che si intende occupare, nonché il motivo dell'occupazione e la durata della stessa; dovrà inoltre essere corredata, quando occorra, da grafici, disegni o progetti redatti da un tecnico iscritto all'Albo.

Articolo 11

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

Le istanze devono essere presentate ai sotto indicati uffici:

- a) **Per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, all'Ufficio Polizia Municipale.**
- b) **Per le occupazioni permanenti poste in essere con tende fisse e retrattili, cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tributi.**
- c) **Per tutte le altre tipologie di occupazioni permanenti, all'Ufficio Tecnico.**
- d) **Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee, all'Ufficio Tributi.**

Articolo 12

CONCESSIONE DELLE OCCUPAZIONI.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, il codice fiscale, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Può essere concessa la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, previa obbligatoria tempestiva domanda di cambiamento di intestazione.

Esse valgono per le località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività, o ad altri usi.

In tutti i casi vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, nuove condizioni o lo spostamento degli impianti, nonché limitazioni o modifiche alle condizioni o modalità della concessione;
- d) a termine, per la durata di anni cinque.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Articolo 13

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o altro, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita e decorosa l'area loro assegnata, con divieto, durante l'eventuale periodo di non uso del suolo pubblico, di magazzinaggio degli arredi e materiali vari sullo stesso suolo.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 14

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 15

DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Articolo 16

REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Le concessioni o autorizzazioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni relative al sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrare necessità dei pubblici servizi.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, assegnando al concessionario un termine per l'esecuzione, da valutarsi in base ai lavori necessari per lo sgombrò ed il restauro del bene occupato, decorso il quale sarà eseguita d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

Articolo 17

RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione da parte del concessionario di apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Articolo 18

OCCUPAZIONE ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI.

Nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge, in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un termine non superiore a tre giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle eventuali di custodia dei materiali stessi.

CAPO III

OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Articolo 19

RILASCIO CONCESSIONI.

Compete al responsabile degli Uffici di cui al precedente articolo 11 il rilascio delle concessioni osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.

Articolo 20

TASSA PER L'OCCUPAZIONE.

La tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata, secondo i criteri di cui all'art. 7 e si applica, a seconda della categoria del suolo, sulla base della misura di tariffa stabilita.

Articolo 21

DENUNCIA DELLA TASSA.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Articolo 22

VERSAMENTO DELLA TASSA.

Il versamento della tassa, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, deve essere effettuato entro il 30 giugno. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante apposito modello di versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune oppure mediante versamento al concessionario successivamente al ricevimento della cartella unica.

Articolo 23

OCCUPAZIONI ORDINARIE DI SUOLO.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa stabilite, graduata nell'ambito delle categorie determinate all'art. 6.

Articolo 24

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 25

OCCUPAZIONI CON TENDE.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del settanta per cento.

Articolo 26

PASSI CARRABILI.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata forfettariamente moltiplicando la larghezza del passo carrabile per la profondità convenzionale di un metro.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

I passi carrabili vengono esentati dal pagamento della tassa.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 27

PASSI CARRABILI DI ACCESSO A DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta del settanta per cento.

Articolo 28

ACCESSI CARRABILI O PEDONALI.

I semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono qualificabili come passi carrabili.

Su richiesta dei proprietari degli accessi, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può, pervio rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area, non può estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tariffa ordinaria è ridotta al venticinque per cento.

Articolo 29

OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO.

Articolo abrogato.

Articolo 30

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CON CONDUTTORE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.

Per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza di ogni strada per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa a Km. lineare o frazione, ed è graduata in rapporto alle categorie stradali.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Qualora il Comune provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, avrà diritto di imporre, oltre la tassa di cui sopra, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non potrà superare complessivamente, nel massimo, il cinquanta per cento delle spese medesime.

Articolo 31

OCCUPAZIONI CON INNESTI O ALLACCI.

Articolo abrogato.

Articolo 32

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

Per l'impianto o l'esercizio di distributori di carburante è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimo e massimo fissati dal D.Lgs. 507/93.

La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione, degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione ordinaria, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Articolo 33

OCCUPAZIONI CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo

o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti minimi e massimi fissati dal D.Lgs. 507/93.

Articolo 34

OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE O FUNIVIE.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, nei limiti minimi e massimi stabiliti dal D.Lgs. 507/93.

CAPO IV

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 35

RILASCIO AUTORIZZAZIONI.

Compete al responsabile degli Uffici di cui al precedente articolo 11 il rilascio delle concessioni osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.

Articolo 36

TASSA PER L'OCCUPAZIONE.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie determinate dall'art. 6.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alla misura giornaliera di tariffa.

I tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento vengono così stabiliti:

- occupazione dalle ore 8,00 alle ore 13,00: 70% della tariffa giornaliera;
- occupazione dalle ore 13,00 alle ore 18,00: 25% della tariffa giornaliera;
- occupazione dalle ore 18,00 in poi: 5% della tariffa giornaliera.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa giornaliera è ridotta nella misura del venti per cento.

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- a) l'eventuale periodicità dei pagamenti della tassa;
- b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto delle scadenze delle rate.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la eventuale convenzione di cui al presente articolo.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

Articolo 37

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento a mezzo conto corrente postale, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7 comma 5 del D.M. 4.6.1993 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto, il cui importo verrà riscosso da appositi incaricati che rilasceranno quietanza staccandola da un bollettario a madre e figlia.

Viene fissato il limite di euro 2,58 sotto il quale il pagamento della tassa non è dovuto.

Articolo 38

OCCUPAZIONI ORDINARIE DI SUOLO.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, come stabilite all'art. 36, in base alle misure giornaliere di tariffe.

Articolo 39

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, come stabilite all'art. 36, in base alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 40

OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI.

Per le occupazioni di spazi con tende e simili, la tassa si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta del settanta per cento.

Articolo 41

OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, come stabilite all'art. 36, in base alla tariffa giornaliera ordinaria, aumentata del cinquanta per cento.

Sono escluse da tale articolo le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 42

OCCUPAZIONI DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI.

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, come stabilite all'art. 36, in base alla misura giornaliera di tariffa ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 43

OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta dell'ottanta per cento.

Per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente mille metri quadrati.

Articolo 44

OCCUPAZIONE PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46 D.Lgs. 507/93.

Per le occupazioni effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi e impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta del cinquanta per cento.

Le occupazioni temporanee effettuate nell'ambito di una stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Articolo 45

OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI IN GENERE.

Per le occupazioni del sottosuolo e del sopasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, in deroga a quanto previsto dall'art. 44, la tassa è determinata in misura forfettaria per occupazioni fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni, ed è graduata in rapporto alle categorie stradali.

La tassa è aumentata del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- trenta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni
- cinquanta per cento per occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centoottanta giorni
- cento per cento per occupazioni di durata oltre i centoottanta giorni.

Articolo 46

OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO.

Per occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tassa si applica in relazione all'art. 36, in base alla misura giornaliera della tariffa ordinaria.

Articolo 47

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tassa si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria, ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 48

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, come stabilite all'art. 36, in base alla misura giornaliera della tariffa ordinaria ridotta dell'ottanta per cento.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree non eccedenti i 10 Mq. effettuate per manifestazioni politiche.

CAPO V

ESENZIONI

Articolo 49

ESENZIONI.

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.
- i) **i passi carrabili**
- j) **occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc di durata non superiore alle sei ore.**

CAPO VI

ACCERTAMENTI - RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI E SANZIONI

Articolo 50

ACCERTAMENTI.

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, come sopra determinata ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'articolo 22 commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Avverso gli atti di rettifica o di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo dell'instaurazione della vertenza; diversamente il ricorso dovrà essere proposto al Ministero delle Finanze, Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, Sezione staccata per la Provincia di Cuneo, nei tempi e modi di cui all'art. 20 D.P.R. 638/72.

Articolo 51

RISCOSSIONE COATTIVA.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile -

Privilegio generale riservato per i tributi Enti Locali e per altri.

Articolo 52

RIMBORSI.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 53

SANZIONI.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'articolo 21 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento e al dieci per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 54

FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 55

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 21 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla adozione del presente regolamento.

Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.

Per le occupazioni di cui all'articolo 45, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del dieci per cento, con una tassa minima di Lire 50.000 (euro 25,82).

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14.9.1931 n. 1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 42 effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del cinquanta per cento.

Articolo 56

ADEGUAMENTO TARIFFE.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/93, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento si assume come riferimento la data di entrata in

vigore del D.Lgs. 507/93. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accerteranno l'entità delle variazioni, indicheranno i nuovi importi e stabiliranno la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

Articolo 57

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA.

Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c) della legge 8.6.1990 n. 142 ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

A tal fine si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs.507/93, e successive integrazioni e modificazioni, dai decreti ministeriali, e dalle istruzioni e circolari emanate dal Ministero delle Finanze.

Articolo 58

ABROGAZIONI.

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari e tariffarie afferenti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, incompatibili con le norme del presente regolamento.

Articolo 59

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai D.Lgs. 507/93 e 566/93.

TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ANNO 1994 e 2002

CLASSE V

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
(art. 23 Reg.)

Categoria 1°	euro 19,63 a mq.
Categoria 2°	euro 9,81 a mq.

2) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:
(art. 24 Reg. - riduzione del 50%)

Categoria 1°	euro 9,81 a mq.
Categoria 2°	euro 4,90 a mq.

3) Occupazioni con tende fisse o retrattili:
(art. 25 Reg. - riduzione del 70%)

Categoria 1°	euro 5,89 a mq.
Categoria 2°	euro 2,94 a mq.

4) Passi carrabili:
(art. 26 Reg. - riduzione del 50%)

Categoria 1°	euro 9,81 a mq.
Categoria 2°	euro 4,90 a mq.

5) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti:
(art. 27 Reg. - riduzione del 70%)

Categoria 1°	euro 5,89 a mq.
Categoria 2°	euro 2,94 a mq.

6) Accessi carrabili e pedonali, posti a filo con il manto stradale e per una superficie non superiore a mq. 10:
(art. 28 Reg. - riduzione del 75%)

Categoria 1°	euro 4,91 a mq.
Categoria 2°	euro 2,45 a mq.

7) Occupazioni con autovetture per trasporto pubblico:
(art. 29 Reg.)

Categoria 1°	euro 19,63 a mq.
Categoria 2°	euro 9,81 a mq.

8) Occupazione del sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere:
(art. 30 Reg.)

Categoria 1°	euro 232,40 per km o frazione
Categoria 2°	euro 77,46 per km o frazione

Per l'anno 1994 la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con tassa minima di euro 25,82.

9) Occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi:
(art. 31 Reg.)

Categoria 1°	euro 25,82 complessivamente
Categoria 2°	euro 12,91 complessivamente

10) Occupazione con distributori di carburanti:
(art. 32 Reg.)

- con un solo serbatoio fino a 3.000 litri:

Centro abitato	euro 46,48
Zona limitrofa	euro 38,73
Sobborghi e zone periferiche	euro 23,24
Frazioni	euro 7,74
- con serbatoio oltre 3.000 litri, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione;
- con due o più serbatoi raccordati tra loro, la tassa viene applicata al serbatoio minore maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione degli altri serbatoi;
- con due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi;

La tassa è dovuta per colonnine di distribuzione carburanti, acqua, aria compressa e relativi serbatoi e per un chiosco di superficie non superiore a 4 mq.

Gli ulteriori spazi occupati con impianti ausiliari, comprese tettoie e chioschi oltre i 4 mq., sono soggetti alla tassa ordinaria di cui al n. 1.

11) Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:
(art. 33 Reg.)

Centro abitato	euro 15,49
Zona limitrofa	euro 11,36
Frazioni, sobborghi, zone periferiche	euro 7,74

12) Occupazioni con seggiovie e funivie:
(art. 34 Reg.)

Fino a 5 km	euro 61,97
Ogni km oltre i 5	euro 12,91

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
(art. 38 Reg.)

- fino a 15 giorni; a giorno in relazione alle ore di occupazione:

Categoria 1°	euro 1,03 a mq.
Categoria 2°	euro 0,52 a mq.

- tariffa a fasce orarie:

dalle ore 8,00 alle ore 13,00	euro 0,72	euro 0,14/h
dalle ore 13,00 alle ore 18,00	euro 0,26	euro 0,05/h
dalle ore 18,00 in poi	euro 0,05	euro 0,003/h

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,83 a mq.
Categoria 2°	euro 0,41 a mq.

- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,52 a mq.
Categoria 2°	euro 0,26 a mq.

2) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:
(art. 39 Reg. - riduzione del 50%)

- fino a 15 giorni; a giorno e ad ore (vedi n. 1):

Categoria 1°	euro 0,52 a mq.
Categoria 2°	euro 0,26 a mq.

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,41 a mq.
Categoria 2°	euro 0,21 a mq.

- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,26 a mq.
Categoria 2°	euro 0,12 a mq.

3) Occupazioni con tende e simili:
(art. 40 Reg. - riduzione del 70%)

- fino a 15 giorni; a giorno:

	Categoria 1°	euro 0,31 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,15 a mq.
	- da 16 a 30 giorni; a giorno:	
	Categoria 1°	euro 0,25 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,12 a mq.
	- oltre 30 giorni; a giorno:	
	Categoria 1°	euro 0,15 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,08 a mq.
4)	Occupazioni per fiere e festeggiamenti - escluso spettacoli viaggianti -:	
	(art. 41 Reg. - aumento del 50%)	
	- fino a 15 giorni; a giorno e ad ore (vedi n. 1):	
	Categoria 1°	euro 1,55 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,77 a mq.
	- da 16 a 30 giorni; a giorno:	
	Categoria 1°	euro 1,24 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,62 a mq.
	- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:	
	Categoria 1°	euro 0,77 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,38 a mq.
5)	Occupazioni da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli:	
	(art. 42 Reg. - riduzione del 50%)	
	- fino a 15 giorni; a giorno e ad ore (vedi n. 1):	
	Categoria 1°	euro 0,52 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,26 a mq.
	- da 16 a 30 giorni; a giorno:	
	Categoria 1°	euro 0,41 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,21 a mq.
	- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:	
	Categoria 1°	euro 0,26 a mq.
	Categoria 2°	euro 0,12 a mq.

Per l'anno 1994 si applicano le tariffe 1993 aumentate del 50%.

6) Occupazioni dello spettacolo viaggiante:
(art. 43 Reg. - riduzione dell'80%)

con superfici calcolate: al 50% fino a 100 mq. - al 25% da 100 a 1.000 mq. e al 10% oltre i 1.000 mq.

- fino a 15 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,21 a mq.
Categoria 2°	euro 0,10 a mq.

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,17 a mq.
Categoria 2°	euro 0,08 a mq.

- oltre 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,10 a mq.
Categoria 2°	euro 0,05 a mq.

7) Occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993:
(art. 44 Reg. - riduzione del 50%)

- fino a 15 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,52 a mq.
Categoria 2°	euro 0,26 a mq.

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,41 a mq.
Categoria 2°	euro 0,21 a mq.

- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,26 a mq.
Categoria 2°	euro 0,12 a mq.

8) Occupazioni con cavi, condutture ed impianti in genere:
(art. 45 Reg.)

a) fino a 30 giorni e fino a 1 km:

Categoria 1°	euro 15,49
Categoria 2°	euro 7,74

b) fino a 30 giorni ed oltre 1 km:

Categoria 1°	euro 23,24
Categoria 2°	euro 11,62
- fino a 90 giorni e fino a 1 km	+ 30% del n. a)
- fino a 90 giorni ed oltre 1 km	+ 30% del n. b)
- fino a 180 giorni e fino a 1 km	+ 50% del n. a)
- fino a 180 giorni ed oltre 1 km	+ 50% del n. b)
- oltre 180 giorni e fino a 1 km	+ 100% del n. a)
- oltre 180 giorni ed oltre 1 km	+ 100% del n. b)

9) Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate:

(art. 46 Reg.)

- fino a 15 giorni; a giorno e ad ore (vedi n. 1):

Categoria 1°	euro 1,03 a mq.
Categoria 2°	euro 0,52 a mq.

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,83 a mq.
Categoria 2°	euro 0,41 a mq.

- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,52 a mq.
Categoria 2°	euro 0,26 a mq.

10) Occupazioni per attività edilizia:
(art. 47 Reg. - riduzione del 50%)

- fino a 15 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,52 a mq.
Categoria 2°	euro 0,26 a mq.

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,41 a mq.
Categoria 2°	euro 0,21 a mq.

- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,26 a mq.
Categoria 2°	euro 0,12 a mq.

11) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive:

(art. 48 Reg. - riduzione dell'80%)

- fino a 15 giorni; a giorno e ad ore (vedi n. 1):

Categoria 1°	euro 0,21 a mq.
Categoria 2°	euro 0,10 a mq.

- da 16 a 30 giorni; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,17 a mq.
Categoria 2°	euro 0,08 a mq.

- oltre 30 giorni o ricorrenti; a giorno:

Categoria 1°	euro 0,10 a mq.
Categoria 2°	euro 0,05 a mq.

ESENZIONI DALLA TASSA:

Come da art. 48 del Regolamento.

Le modifiche sottolineate sono state inserite a seguito approvazione della delibera del C.C. n. 4 in data 27.02.1996.

Le modifiche in grassetto sono state inserite a seguito approvazione della delibera del C.C. n. 66 in data 16.12.1999.

Le modifiche in Times New Roman sono state inserite a seguito approvazione della delibera del C.C. n. 11 in data 29.03.2001.

Le modifiche in Arial in grassetto sottolineate sono state inserite a seguito approvazione della delibera del C.C. n. 7 in data 29.02.2008.